



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 69 DEL 29 MAGGIO 2020

OGGETTO: Riclassificazione parziale prodotto oggetto di stoccaggio atto ad essere designato con la denominazione Doc “Prosecco” proveniente dalla vendemmia 2019 di cui al DDR n. 116/2019. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 38 comma 1 e 2.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Doc “Prosecco”, per quanto riguarda la riclassificazione parziale dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019 ed attualmente oggetto di stoccaggio ai sensi del DDR n. 116/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17/12/2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il Decreto ministeriale del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VISTO il Decreto direttoriale n. 116 del 19/09/2019 con cui, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge 238/2016, è stata attivata la misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte alla Doc “Prosecco” ottenuto dalla vendemmia 2019;

VISTO in particolare il punto 2 lett. c) del decretato del DDR n. 116/2019 che dispone che, prima della conclusione del periodo di validità della misura di stoccaggio obbligatorio (fissata al 31/12/2020), il Consorzio può presentare richiesta di riclassificazione parziale o totale del prodotto sottoposto alla misura allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzia la necessità di adottare la già menzionata decisione;

ACQUISITA quindi la nota protocollo n. 189114 del 12/05/2020 con cui il Consorzio ha chiesto che il 50% dei volumi di prodotto attualmente soggetti alla misura di cui sopra siano resi disponibili unicamente come prodotti riclassificati a “vino bianco” o “vino bianco con Indicazione geografica tipica” senza il riferimento alla varietà Glera ai sensi dell’art. 38 commi 1 e 2 della legge 238/2016 e che da tale operazione di riclassificazione obbligatoria vengano escluse le produzioni oggetto di stoccaggio provenienti da vigneti biologici che quindi dovranno rimanere totalmente immobilizzate;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota, integrata con nota prot. n. 201087 del 21/05/2020, ed in particolare:

- la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

- il verbale del Consiglio di amministrazione del Consorzio del 22/04/2020 (integrato con nota prot. n. 201087 del 21/05/2020);
- la richiesta di parere inoltrata alle organizzazioni professionali di categoria;
- i pareri delle organizzazioni professionali di categoria interpellate

TENUTO CONTO del quadro economico congiunturale delineato dalla relazione allegata alla richiesta che evidenzia le molteplici incertezze che attualmente condizionano il mercato dei vini e in particolare quello della Doc “Prosecco”;

TENUTO CONTO degli scenari di mercato delineati dal Consorzio che, visto l’andamento delle giacenze e delle vendite, ipotizza un mercato in grado di assorbire comunque il prodotto giacente e, nella migliore delle previsioni ipotizzate, anche di quota parte di quello attualmente oggetto di stoccaggio obbligatorio;

TENUTO CONTO invece che la mancata tempestiva collocazione della restante quota parte di prodotto stoccato rispetto alla situazione di cui sopra potrebbe determinare un appesantimento delle giacenze con ripercussioni anche sulla gestione delle capienze di cantina in vista della vendemmia 2020;

TENUTO CONTO altresì delle limitate quantità delle produzioni oggetto di stoccaggio provenienti da vigneti biologici, delle dinamiche positive di mercato che hanno caratterizzato tale tipologia di prodotto nelle ultime campagne di commercializzazione ed infine della maggiore dipendenza delle stesse dall’andamento climatico, tutte condizioni che supportano la possibilità di escludere totalmente le stesse dalla richiesta di riclassificazione;

TENUTO CONTO infine dell’attuale situazione congiunturale che caratterizza globalmente il mercato del vino che presenta numerose criticità e che necessita dell’adozione di oculate modalità di gestione delle produzioni al fine di evitare uno svilimento delle denominazioni regionali;

VERIFICATO il parere positivo espresso dalle organizzazioni professionali di categoria;

VERIFICATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, d’intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, che il 50% del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio attivato ai sensi del DDR n. 116/2019 è reso disponibile a far data dall’adozione del presente provvedimento ed immesso conseguentemente nel sistema di certificazione come “vino bianco” o “vino bianco con Indicazione geografica tipica” senza il riferimento alla varietà Glera;
3. di stabilire che, in deroga al precedente punto, non rientrano nell’obbligo di riclassificazione le produzioni oggetto di stoccaggio provenienti da vigneti biologici che continuano ad essere immobilizzate e per il cui utilizzo si rimanda a successivo provvedimento;
4. di stabilire che la Struttura di controllo Valoritalia S.r.l., incaricata ai sensi del DM n. 11804 del 31/07/2018, è tenuta a dar seguito a quanto stabilito al punto 2 e 3 del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia S.r.l. e al Consorzio tutela Doc “Prosecco”;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Alberto Zannol